

LE BORSE DI STUDIO

Nel Collegio Vescovile Sant’Alessandro sono istituite diverse borse di studio con un proprio regolamento a posti gratuiti o semigratuiti. Queste sono messe a disposizione degli alunni e dei genitori che presentano la domanda al Rettore. Sono assegnate anno per anno e sono reiterabili in anni successivi per uno stesso alunno.

BORSA DI STUDIO “OPERA SANT’ALESSANDRO”

art. 1. Per partecipare al concorso il candidato dovrà far pervenire per posta con una raccomandata entro il giorno 30 luglio di ogni anno i seguenti documenti:

- a) Il certificato dell’esame di stato conclusivo della Scuola Secondaria di primo grado con classificazione "Ottimo" o "Distinto" per candidati alle prime classi del Ginnasio e del Liceo Scientifico. Per i candidati a tutte le altre classi del Ginnasio-Liceo Classico e del Liceo Scientifico la pagella o un certificato rilasciato dalla scuola di provenienza con il risultato degli scrutini finali. La media dei voti conseguiti nella classe precedente a quella del concorso non deve essere inferiore ai 7/10 (escludendo dalla media educazione fisica e condotta). Il candidato deve aver conseguito la promozione senza debiti scolastici.
- b) Stato di famiglia o autocertificazione.
- c) Dichiarazione dei redditi complessivi del nucleo familiare con fotocopia della ricevuta di presentazione, oppure con dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 114 del 13/4/1977.
- d) La domanda di ammissione va indirizzata al Preside della Scuola in carta semplice

art. 2. Sono ammessi al concorso i candidati il cui reddito familiare lordo non superi la somma determinata dal Comitato di gestione anno per anno per ogni componente della famiglia. Nel caso particolare di famiglie con più componenti frequentanti l’Istituto la cifra viene elevata del 20% per ogni alunno frequentante e il concorso è aperto solo a uno dei componenti. Ogni anno il Comitato di gestione potrà a suo insindacabile giudizio modificare l’importo.

art. 3. L’assegnazione della Borsa di studio è annuale e dà diritto ai vincitori di frequentare l’Istituto gratuitamente solo per l’anno scolastico per il quale è stata conseguita. Il diritto verrà confermato per gli anni successivi alle condizioni di cui all’art. 1.

art. 4. Si assegna una sola Borsa di studio per ogni classe della Scuola Secondaria di primo grado, del Liceo classico, del Liceo scientifico. Per stabilire una graduatoria fra i partecipanti al concorso, quando essi

saranno della stessa classe, fermo restando le altre condizioni, si darà precedenza all'alunno che presenta la migliore media dei risultati scolastici ottenuti.

art. 5. I candidati dovranno dichiararsi disposti ad accettare l'indirizzo educativo e il regolamento dell'Istituto.

art. 6. Le borse di studio sono concesse dal Comitato di Gestione. Il reddito familiare lordo pro-capite è fissato dal Comitato di gestione anno per anno.

BORSA DI STUDIO
“MONS. PAOLO CARRARA, RETTORE”

art. 1. La Borsa di studio "Mons. Paolo Carrara" è stata istituita per riconoscere e premiare uno studente che ha frequentato la scuola del Collegio Vescovile S. Alessandro particolarmente distintosi per le sue qualità morali, religiose e per diligente applicazione agli studi.

art. 2. All'assegnazione della Borsa di studio "Mons. Paolo Carrara" possono partecipare gli studenti che assolvano le seguenti condizioni:

- a) frequentare la scuola del Collegio Vescovile dal primo anno della Scuola Secondaria di secondo grado;
- b) aver ottenuto la promozione nella sessione estiva;
- c) aver tenuto una condotta scolastica positiva, animando la vita della classe o del Collegio con iniziative religiose, culturali, sociali.

art. 3. Lo studente, o gli studenti, meritevoli di partecipare alla assegnazione della Borsa di studio "Mons. Paolo Carrara" devono essere segnalati alla Presidenza dai rispettivi Consigli di classe di V ginnasio, I e II Liceo Classico, II, III, IV Liceo Scientifico, al termine degli scrutini di fine anno.

art. 4. L'assegnazione della Borsa di studio sarà decisa da una Commissione presieduta dal Rettore e composta da:

- Preside, Rettore, Presidente del Consiglio di Istituto;
- I responsabili delle Commissioni interne;
- L'assegnazione della Borsa di studio sarà decisa entro il 30 novembre successivo.

art. 5. L'importo della Borsa di studio è ricavato dalla somma maturata nell'anno per l'interesse del capitale investito e viene pagato alla famiglia dello studente entro il 15 gennaio successivo.

art. 6. Lo studente al quale viene assegnata la Borsa di studio "Mons. Paolo Carrara" non può essere titolare di un'altra Borsa di studio del Collegio; potrà comunque partecipare alla Borsa stessa per gli anni successivi.

art. 7. Il capitale raccolto per la formazione della Borsa di studio "Mons. Paolo Carrara" è investito in titoli di Stato ed è amministrato dalla Direzione del Collegio, che riferisce al Consiglio di Istituto l'ammontare dell'interesse maturato e disponibile annualmente per finanziare la Borsa stessa.

art. 8. Qualora la Borsa di studio non venisse assegnata, si provvederà ad aggiungere al capitale l'importo corrispondente. Al capitale esistente si aggiungeranno altresì le somme che saranno offerte con specifica intenzione di sviluppare la Borsa di studio "Mons. Paolo Carrara" .

art. 9. La direzione del Collegio manterrà aggiornata e a disposizione del Consiglio di Istituto la relativa contabilità. Il Consiglio di Istituto determinerà anno per anno l'importo ed il numero delle Borse da assegnare.

art. 10. La presidenza si occuperà di informare dettagliatamente al riguardo i docenti, gli studenti e i genitori.

BORSA DI STUDIO “DON IPPOLITO MAFFEIS”

art. 1. Per ricordare la figura di don Ippolito Maffeis, che nel Collegio Vescovile S. Alessandro ha profuso tutta la sua vita sacerdotale in spirito di evangelica povertà, viene istituita una Borsa di studio intitolata al Suo nome a favore di uno studente del Collegio.

art. 2. All'assegnazione della Borsa di studio possono partecipare gli studenti che:

- a) frequentino la terza classe in una qualsiasi Scuola secondaria di primo grado, ottengano la promozione agli esami di licenza con valutazione “ottimo”;
- b) intendano iscriversi alla prima classe di una Scuola Secondaria di secondo grado presso il Collegio Vescovile S. Alessandro;
- c) appartengano a famiglie il cui reddito lordo non superi la somma fissata dal Comitato di gestione anno per anno.

art. 3. Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione della Borsa di studio dovranno presentare la domanda entro il 30 luglio indirizzandola al Rettore del Collegio.

art. 4. L'assegnazione della Borsa di studio sarà decisa da una Commissione composta dalle seguenti persone:

- a) Presidente “pro tempore” della “Associazione ex Allievi del Collegio Vescovile S. Alessandro”;
- b) Rettore del Collegio Vescovile S. Alessandro;
- c) Preside “pro tempore” delle Scuole Superiori del Collegio Vescovile S. Alessandro.

L'assegnazione sarà decisa entro il 30 novembre e successivamente comunicata.

art. 5. L'importo della Borsa di Studio, destinata a integrare la retta annuale di frequenza, è costituito dagli interessi che matureranno annualmente sulla somma raccolta tramite l'apposita sottoscrizione indetta dall'associazione Ex Allievi del Collegio Vescovile S. Alessandro.

art. 6. Il vincitore della Borsa di Studio, qualora ottenga la promozione di un anno con la media degli 8/10, potrà beneficiare della stessa per tutto il suo curriculum scolastico. Non potrà però essere titolare di altra Borsa di studio del Collegio.

art. 7. Qualora la Borsa di studio non venga assegnata, l'importo della stessa verrà aggiunto al capitale.

Documenti da allegare alla domanda:

- a) stato di famiglia;
- b) Dichiarazione dei redditi complessivi del nucleo familiare con fotocopia di presentazione, oppure

dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 114 del 31/4/1977;

c) Certificato di licenza media.

BORSA DI STUDIO
“MONS. GIULIO OGGIONI VESCOVO DI BERGAMO”

art. 1. I genitori, gli alunni, i docenti del Collegio Vescovile S. Alessandro, per rendere omaggio al Vescovo Mons. Giulio Oggioni nel 50° anniversario della sua Ordinazione sacerdotale, hanno fondato una Borsa di studio con il capitale raccolto dalle componenti della comunità scolastica.

art. 2. La Borsa di studio è costituita dalla somma degli interessi annuali ottenuti con il deposito o l'impiego del capitale presso un istituto bancario.

art. 3. La Borsa di studio viene assegnata ogni anno scolastico all'alunno che soddisfa queste condizioni:

- ottiene la promozione a giugno;
- vive la vita scolastica con una condotta particolarmente eccellente, cioè si distingue per il comportamento attento e attivo durante le lezioni, per lo spirito di dedizione verso i compagni, per la collaborazione aperta e concreta alle attività didattiche-educative.

art. 4. L'assegnazione della Borsa di studio è fatta al termine di ogni anno scolastico dai docenti del Consiglio di classe; essi esaminano i titoli che fanno idoneo l'alunno e presentano il candidato al Preside. Il Preside, il Presidente del Consiglio d'Istituto e il docente coordinatore del Consiglio di classe assegnano la Borsa di studio all'alunno giudicato idoneo.

art. 5. La somma viene consegnata nel mese di dicembre dell'anno scolastico successivo.

art. 6. La gestione del capitale è affidata all'amministrazione del Collegio.

BORSA DI STUDIO
“PROF. GIUSEPPINA SCHOPF”

art. 1. Sotto il nome della professoressa Pinuccia Schöpf viene istituita una Borsa di studio a favore di uno studente della Scuola Secondaria di primo grado che intende iscriversi al Ginnasio Liceo Classico del Collegio Vescovile S. Alessandro.

art. 2. All'assegnazione della Borsa di studio possono partecipare gli alunni:

- che ottengono nell'esame di stato conclusivo della Scuola Secondaria di primo grado il voto: o “Buono”, o “Distinto” o “Ottimo”;
- che vengono presentati dal proprio Parroco come studenti che si sono distinti per la partecipazione alle attività dell'oratorio o della parrocchia (catechesi, liturgia, canto, volontariato, missioni...).

art. 3. Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione della Borsa di Studio, dovranno presentare la domanda indirizzata al Rettore del Collegio, entro il 30 luglio.

art. 4. La Borsa di studio viene assegnata da una Commissione composta dalle seguenti persone:

- il rettore;
- il preside “pro tempore” del ginnasio-liceo classico;
- gli insegnanti di religione e di italiano di IV ginnasio.

art. 5. L'importo della borsa di studio, destinata a integrare la retta annuale di frequenza, è costituito dagli interessi che matureranno annualmente sulla somma depositata.

art. 6. Il vincitore della borsa di studio, potrà beneficiare della stessa per tutta la durata del suo curriculum scolastico alla condizione di essere promosso ogni anno con la media di 7/10.

art. 7. Qualora la Borsa di studio non venga assegnata, l'importo della stessa verrà aggiunto al capitale.

art. 8. Nel caso di concorso di numerosi studenti la Commissione seguirà questi criteri di priorità:

- il voto dell'esame di stato conclusivo della Scuola Secondaria di primo grado da Ottimo, a Distinto, a Buono;
- il numero più alto dei componenti il nucleo familiare che frequentano gli studi;
- l'ammontare del reddito complessivo del nucleo familiare.

Documenti da allegare alla domanda

- A) stato di famiglia;
- B) dichiarazione dei redditi complessivi del nucleo familiare con fotocopia della ricevuta di presentazione, oppure dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 114 del 31.04.1977;
- C) Certificato di licenza media;
- D) presentazione del parroco (art. 2 comma 2).

BORSA DI STUDIO
“PROF. MARIA ESTER COTTARELLI ZANETTI”

art. 1. La Borsa di studio “Cottarelli Zanetti Maria Ester” è istituita a favore di un alunno/a che si iscrive alla scuola del Collegio Vescovile S. Alessandro provenendo da una nazione estera.

art. 2. L'alunno/a che intende partecipare alla Borsa di studio deve soddisfare a queste condizioni:

- presentare domanda al Rettore;
- frequentare la scuola almeno per un anno intero.

art. 3. La commissione che assegna la Borsa di studio è composta dalle seguenti persone:

- il rettore;
- il preside “pro tempore”;
- il docente di religione.

art. 4. L'importo della Borsa di studio è costituito dagli interessi che maturano ogni anno sulla somma depositata.

art. 5. Qualora la Borsa di studio non venga assegnata gli interessi maturati vengono aggiunti al capitale.